

**Associazione**

**CAT Arbus ETS**

**STATUTO**

## Art. 1

È costituita l'Associazione Culturale "CAT ARBUS ETS", di seguito l'associazione, libera Associazione di fatto, apartitica ed apolitica, regolata dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e s.m.i) e del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile per quanto compatibili, nonché del presente Statuto, allegato e parte integrante dell'atto costitutivo. Ha sede in Arbus presso i locali del Circolo Oratorio ANSPI San Giovanni Bosco siti in viale Gramsci, 2 concessi a titolo gratuito.

## Art. 2

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento della propria attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi. L'attività di interesse generale dell'associazione rientra all'interno della lettera *i* dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo."

L'associazione ha come scopo la promozione e realizzazione dell'evento Caccia al Tesoro Adulti, rinato per libera iniziativa di volontari in seno al Circolo ANSPI Oratorio San Giovanni Bosco ed all'Oratorio ANSPI San Giuseppe nel dicembre 2009 dopo 10 anni di assenza. Più precisamente sono scopi dell'associazione:

- Favorire la continuità dell'evento;
- Dare mandato annualmente ad un gruppo organizzatore, di seguito gruppo;
- Supportare il gruppo nei rapporti con le istituzioni e sui bilanci dell'evento;
- Offrire consulenza al gruppo sulla base delle proprie esperienze;
- Vigilare sul rispetto dei valori morali dell'associazione (cfr. art. 3).

## Art. 3

L'associazione si riconosce nei valori morali oratoriani dove la manifestazione è rinata ed in particolare richiede ai gruppi organizzatori:

- Di evitare la concomitanza con le solennità di Natale e Pasqua;
- Di evitare tematiche poco confacenti alla comune morale e la morale cristiana;
- Di avere sempre un atteggiamento rispettoso verso tutti.

## Art. 4

L'associazione per raggiungere i propri scopi intende promuovere varie attività, in particolare:

- Attività culturali: in collaborazione con le scuole promuovere giornate ludiche di apprendimento attivo e socializzazione;
- Attività di pubblicizzazione, stampa e divulgazione;
- Istituzione del sito Internet [catarbus.it](http://catarbus.it) per pubblicizzare e far conoscere le attività dell'associazione;
- Gestione dei canali Social della manifestazione (Facebook, Instagram, Twitter);
- Organizzazione di un Museo della CAT;
- Ogni altra attività secondaria o strumentale rispetto all'attività di interesse generale.

## Art. 5

L'associazione è aperta a tutti coloro che hanno a cuore e collaborano, a vario titolo, alla buona riuscita dell'evento CAT Arbus e che in essa si riconoscono condividendone finalità ed ideali.

Tutti i soci si dividono in:

- Soci fondatori promotori: persone che hanno costituito inizialmente l'associazione, hanno carattere permanente e diritto di parola in assemblea dei soci. Il diritto di voto è subordinato al versamento della quota sociale;
- Soci sostenitori: persone o enti che non hanno modo di collaborare col proprio tempo e prestazione d'opera ma vogliono contribuire alla realizzazione dell'evento tramite supporto economico superiore alla quota sociale annualmente stabilita. Hanno diritto di parola e di voto in assemblea;
- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare la quota stabilita in essa per il perdurare del vincolo associativo. Hanno diritto di parola e di voto in seno all'assemblea;
- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione o al suo perseguimento delle finalità sociali. Hanno carattere permanente e possono contribuire col versamento della quota annuale. Hanno sempre diritto di parola ed hanno diritto di voto soltanto se in regola col versamento della quota associativa non obbligatoria. La loro nomina viene proposta dal consiglio direttivo ed è sottoposta a votazione da parte dell'assemblea.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

## Art. 6

L'ammissione dei soci ordinari all'associazione è deliberata entro 30 giorni , su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo.

All'eventuale rifiuto è ammesso appello, entro i 30 giorni successivi alla notifica, al collegio dei probiviri.

## Art. 7

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, ed eventuale regolamento interno, secondo le delibere degli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono presentare appello, entro i 30 giorni successivi alla notifica, al collegio dei probiviri.

## Art. 8

Tutti i soci ordinari maggiorenni che hanno maturato un'anzianità minima di 3 mesi hanno diritto di voto in assemblea. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

## Art. 9

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Le elargizioni in danaro non di modico valore, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È severamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 10

L'anno finanziario inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio d'esercizio è redatto e pubblicato secondo le disposizioni dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017.

#### Art. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri.

#### Art. 12

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di parola e di voto, basta che siano in regola con le quote annuali e iscritti al libro soci da almeno tre mesi.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti;

in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea unitamente a pubblicazione sul sito [catarbus.it](http://catarbus.it), la pagina facebook e, per chi ne fa richiesta via email.

Qualora non sia possibile la partecipazione diretta alle attività e agli incontri dell'associazione questa può essere garantita per via telematica, via web o telefonica, previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore al Presidente. Questi avrà il compito di garantire la predisposizione della strumentazione atta a una piena partecipazione del socio all'attività associativa.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante i medesimi mezzi elencati per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di dati personali

Il consiglio direttivo è responsabile della pubblicità degli atti associativi in conformità a legge o statuto.

### Art. 13

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca, quando previsto, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno e l'eventuale regolamento assembleare;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

### Art. 14

Il consiglio direttivo è composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

I componenti del consiglio direttivo non possono sostenere più di due mandati consecutivi se non in assenza di altri candidati.

Nella costituzione del primo consiglio direttivo almeno due terzi dei componenti dovranno essere soci fondatori promotori.

Nei successivi potranno essere indiscriminatamente eletti tutti i soci che abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno un anno e siano in regola con il versamento della quota annuale.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Se nel corso dei 3 anni di durata del consiglio direttivo uno o più membri di questo sono impossibilitati a portare avanti il proprio compito o rinunciano subentrano automaticamente i primi soci non eletti in numero uguale ai membri usciti.

La dimissione contemporanea di 2/3 del consiglio direttivo porta ad una decadenza di questo. In tal caso il consiglio decaduto resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla prima data utile per la convocazione dell'assemblea dei soci che ne eleggerà uno nuovo.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

## Art. 15

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione e da pubblicare sul sito [catarbus.it](http://catarbus.it), fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di dati personali.

## Art.16

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

## Art. 17

Il tesoriere dura in carica tre anni, si occupa di redigere i bilanci e vigilare sulla contabilità dell'associazione.

Egli può operare sui conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

#### Art. 18

Il Collegio dei revisori è composto da uno a tre soci, necessariamente in numero dispari, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

#### Art. 19

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle sanzioni applicate dal consiglio direttivo e sui dinieghi di ammissione.

#### Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad ente del terzo settore con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il parere è richiesto dall'organo amministrativo entro 30 giorni dalla delibera assembleare.

#### Art. 21

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

#### Art. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.